

Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC): Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) – anno educativo 2021/2022:

Riferimenti normativi:

Visti:

- il Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (Decreto Crescita);
- il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 ed in particolare l’art. 241 del DL 34/2020;
- la Deliberazione della G.R. n. 855 del 9 luglio 2020 che approva il testo dell’Accordo, sottoscritto in data 10 luglio, tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - e la Regione Toscana "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020 ed individua gli interventi che vengono finanziati sul FSC a seguito deprogrammazione dei POR FESR e FSE 2014/2020;
- la delibera CIPE 40 approvata nella seduta del 28 luglio 2020;
- la deliberazione della G.R. n. 1294 del 18 settembre 2020;
- la deliberazione della G.R. n. 252 del 22/03/2021 con la quale si individuano i progetti coerenti con i POR da cui originano e garantiscono la stessa tipologia di beneficiari e criteri di selezione, precedentemente approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR d’origine;
- la Decisione della G.R. n. 3 del 25/01/2021 “Approvazione del cronoprogramma 2021-23 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi europei” che, per garantire una programmazione unitaria e integrata della politica di coesione, riporta all’interno del cronoprogramma a valere sui fondi comunitari (contenuto nell’elenco allegato A alla stessa) anche gli interventi oggetto dell’Accordo sopracitato, finanziati dal nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC ed originariamente programmati a valere sui POR FESR e FSE;
- la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07/04/2014 con la quale sono state approvate le “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;
- la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
- il D.P.G.R. n. 41/r 2013 e successive modificazioni e integrazioni;
- il Regolamento UE 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che all’articolo Articolo 67 comma 1 lettera b), prevede tra le forme delle sovvenzioni rimborsabili del Fondo Sociale Europeo, le tabelle standard di costi unitari;
- il Regolamento delegato (UE) 2019/379 che ha definito alcune tabelle standard di costi unitari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute, compreso quelle per i servizi per la prima infanzia;
- la Deliberazione della G.R. n. 533/2020;
- la Decisione della G.R. n. 2 del 6/4/2021;
- la Deliberazione della G.R. n. 543 del 17/5/2021 con la quale sono stati approvati gli elementi essenziali dell’avviso regionale finalizzato al sostegno dell’accoglienza dei bambini nei servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l’anno educativo 2021/2022;

Articolo 1 Finalità generali e specifiche

Il presente avviso è finalizzato a promuovere e sostenere nel territorio regionale della Toscana nell'anno accademico (educativo) 2021/2022 (settembre 2021-luglio 2022) l'accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) pubblici e privati accreditati di cui al D.P.G.R. 41/r 2013, anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

In termini di durata complessiva in mesi solari, tenuto conto della particolarità dell'attività dei servizi per la prima infanzia, l'anno educativo è quantificato in dieci mesi di frequenza dei bambini, articolabili diversamente durante l'anno educativo (settembre/giugno oppure ottobre/luglio).

Il presente avviso regionale rientra nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

Articolo 2 Soggetti ammessi alla presentazione della richiesta di contributi

I soggetti ammessi alla presentazione della richiesta di contributi alla Regione sono i Comuni, singolarmente o mediante esercizio associato svolto mediante Unioni di Comuni ovvero mediante convenzione di cui all'articolo 20 della Legge Regionale n. 68/2011.

L'esercizio associato è dimostrato laddove l'ente che assume la responsabilità dell'esercizio associato gestisce tutti i procedimenti, attività e servizi relativi ai servizi educativi per la prima infanzia. In tal caso l'amministrazione tenuta alla presentazione della richiesta di contributi è l'ente che assume la responsabilità dell'esercizio associato.

Tutti i soggetti di cui al presente articolo hanno l'obbligo dell'adozione di un sistema di contabilità separata mediante movimenti contabili di entrata e uscita ascrivibili in appositi capitoli di spesa ed entrata destinati esclusivamente al presente Avviso regionale; tali soggetti hanno altresì l'obbligo di provvedere in ogni caso ad una corretta conservazione e disponibilità dei documenti amministrativo-contabili riferiti all'attuazione del progetto (art.90 del Regolamento (CE) n.1083/2006 e ss.mm.ii. e art.19 del Regolamento (CE) n.1828/2006 e ss.mm.ii.).

Articolo 3 Destinatari dei progetti

Destinatari dei progetti finanziati a valere con le risorse di cui al presente avviso sono i bambini in età utile per la frequenza di servizi per la prima infanzia residenti in un Comune della Toscana.

Articolo 4 Contenuto dei progetti

L'avviso finanzia progetti finalizzati all'accoglienza dei bambini di cui all'articolo 3 all'interno dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici (ivi compresi quelli comunali a gestione diretta e indiretta) e privati accreditati presenti in Toscana.

Tali progetti possono realizzarsi quindi anche attraverso il sostegno all'accoglienza nei servizi privati accreditati dei bambini, i cui genitori/tutori devono essere obbligatoriamente in possesso di un ISEE, in corso di validità, per prestazioni agevolate rivolte a minorenni inferiore a € 50.000,00. Al fine della realizzazione di quest'ultima attività:

- le amministrazioni beneficiarie dei contributi e le strutture educative accreditate sottoscrivono **obbligatoriamente una convenzione** per la gestione e rendicontazione dei

contributi di cui al presente avviso; in assenza della sottoscrizione di tale convenzione i contributi di cui al presente avviso non possono essere riconosciuti;

- le amministrazioni beneficiarie dei contributi individuano i servizi accreditati a **mezzo di avviso pubblico per la manifestazione di interesse** all'adesione al progetto regionale, approvato obbligatoriamente a mezzo di specifica **determina dirigenziale**; tale obbligo sussiste anche qualora sul territorio di riferimento dell'amministrazione interessata non sussistano servizi accreditati attivi ovvero qualora sia presente anche un solo servizio accreditato; ove risulti che l'amministrazione abbia individuato i servizi interessati ad aderire al progetto regionale senza l'approvazione dell'avviso pubblico, si procederà alla revoca delle risorse destinate dall'amm.ne beneficiaria a tale attività;

- le amministrazioni comunali cancellano dalla lista di attesa quei bambini per i quali si è sostenuta l'accoglienza nei servizi privati;

- i servizi privati interessati all'adesione al progetto regionale si dichiarano disponibili obbligatoriamente a ricevere i controlli in loco da personale comunale, regionale o privato incaricato dalla Regione e appositamente autorizzato dalla stessa.

Articolo 5

Applicazione dei costi standard unitari e del Sistema informativo del FSE

In applicazione di quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2019/379 e dalla deliberazione della G.R. n. 1019/2019, al fine del calcolo del contributo spettante per ciascun bambino frequentante il servizio si utilizzano i costi standard unitari (UCS).

L'importo dei costi standard unitari (UCS) per il rimborso delle spese sostenute nel sostegno regionale alle attività ed ai progetti aventi ad oggetto l'educazione della prima infanzia ammessi a contributo negli avvisi regionali a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo, è quantificato in € 3.709,00.

Il contributo da riconoscere ai beneficiari viene calcolato, in misura proporzionale, sulla base del numero dei bambini frequentanti i servizi per la prima infanzia e sulla base dei mesi di frequenza dei bambini.

Il numero massimo di mensilità di frequenza sul quale viene determinato il contributo da riconoscere è quantificato in dieci. In caso di frequenze inferiore a dieci mensilità il contributo viene ridotto proporzionalmente così come segue:

$$\text{Importo riconosciuto} = \frac{\text{mesi di frequenza}}{10} \times \text{€ 3.709,00}$$

L'UCS ed i criteri di cui sopra sono utilizzati anche in fase di predisposizione della scheda preventivo, nel progetto definitivo.

In termini di durata complessiva in mesi solari, tenuto conto della particolarità dell'attività dei servizi per la prima infanzia, l'anno educativo (accademico) è quantificato fino ad un massimo di dieci mesi di frequenza dei bambini, articolabili diversamente durante l'anno educativo (settembre/giugno oppure ottobre/luglio).

Può essere previsto un numero di mensilità di frequenza inferiore a 10 esclusivamente nei casi di:

- a) maturazione dell'età utile per l'accesso ai servizi per la prima infanzia in una data successiva al mese di ottobre;
- b) accesso ai servizi posticipato per svolgimento di attività di inserimento;
- c) avvio dell'attività del servizio in una data successiva ad ottobre.

I contributi sono riconosciuti per intero a fronte della frequenza del minore iscritto nei servizi pubblici e privati, per almeno 5 giorni nell'arco del mese o qualora il minore dovesse frequentarne un numero inferiore nell'arco del mese di riferimento se ciò sia dovuto:

- a) a certificazione medica;
- b) a formale messa in isolamento domiciliare del bambino coinvolto nel progetto;
- c) a chiusura di una sezione o di un intero servizio per la prima infanzia, coinvolto nel progetto, imposta da ordinanza sindacale.

Delle assenze di cui alle lettere a) e b) i servizi convenzionati assicurano la tempestiva comunicazione formale all'amministrazione competente con le modalità da quest'ultima stabilite.

Per tutto l'anno educativo, i mesi di assenza per malattia o isolamento domiciliare o chiusura di sezione/nido possono essere riconosciuti fino ad un massimo di due, anche non continuativi, ferma restando la necessità che il minore permanga iscritto al servizio educativo. Ancorchè finanziate con le risorse del Fondo Sociale di Coesione, al fine della gestione, del monitoraggio e delle rendicontazioni delle stesse, le amministrazioni comunali sono tenute ugualmente all'utilizzo del Sistema informativo del Fondo Sociale Europeo, con le modalità prescritte dal presente avviso e dalle indicazioni fornite dal competente Settore regionale.

Articolo 6

Risorse disponibili e modalità di assegnazione

Le risorse disponibili di cui al presente avviso ammontano a 13.869.076 euro, a valere sulle risorse del Piano di Sviluppo e Coesione.

Eventuali risorse che si rendessero successivamente disponibili sul bilancio regionale, potranno essere destinate all'incremento di tale importo.

Tali risorse vengono ripartite tra le amministrazioni che hanno presentato il progetto preliminare mediante la seguente procedura:

- in prima fase si procede all'assegnazione di una riserva di € 150.000,00 in favore dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, esclusivamente qualora sia sottoscritto, entro la scadenza fissata all'articolo 7, lo specifico APQ finalizzato all'attuazione della Strategia nazionale per le aree interne e purchè tale amministrazione presenti specifica domanda; tali riserve sono vincolate alla presentazione della istanza e comunque al rispetto di tutte le disposizioni e dei termini previsti dal presente avviso, ivi comprese quelle relative alle attività ammissibili; in particolare le risorse verranno assegnate ed erogate al solo soggetto incaricato dell'attuazione delle attività previste tale APQ;
- successivamente si provvede alla assegnazione di una quota pari a € 10.000 per ogni amministrazione insulare ovvero montana se individuata come tale nell'allegato B alla L.R. n. 68/2011, qualora abbia una popolazione inferiore a 5.000 abitanti così come risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili;
- successivamente si procede all'assegnazione di una quota pari a € 10.000 a titolo di premialità per ciascuna delle amministrazioni aderenti ad una gestione associata di cui all'articolo 4 del presente avviso (unioni di comuni ovvero gestione associata tramite convenzione); l'assegnazione di tale premialità è disposta interamente in favore dell'ente responsabile della gestione associata.

Assegnate preventivamente la riserva e le premialità di cui sopra la Regione Toscana assegna le risorse residue con i seguenti criteri:

- il 70% delle risorse residue proporzionalmente alla consistenza numerica dei bambini residenti in età 0-3 anni come risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili; nel caso dell'esercizio associato di funzioni così come definito all'articolo 2 del presente avviso l'assegnazione delle risorse verrà disposta sulla base della consistenza numerica dei bambini in età 0-3 anni residenti nei territori facenti parte l'esercizio associato; l'assegnazione delle risorse verrà disposta in favore dell'ente responsabile del servizio associato segnalato in sede di presentazione del progetto preliminare;

– il 30% delle risorse residue proporzionalmente alla consistenza numerica dei bambini risultanti in lista di attesa nei servizi comunali rilevata in una data non antecedente al 21/7/2021; ai fini del calcolo della consistenza della lista di attesa nei servizi comunali non deve essere tenuto conto di quei posti che le amministrazioni comunali hanno già previsto di acquistare presso i servizi per la prima infanzia convenzionati; il numero di tali posti dichiarato dalle amm.ni comunali in sede di presentazione dell'istanza, dovrà essere sottratto dalla consistenza della lista di attesa; **tale consistenza dovrà essere dichiarata in sede di presentazione del progetto preliminare nel modello di cui all'allegato B.**

Su tale importo teorico assegnato viene applicata altresì una riduzione a titolo di penalità pari al **50%**, per le amministrazioni comunali che nell'a.e. 2021/2022 abbiano rinunciato alla gestione associata dei servizi per la prima infanzia che invece è stata realizzata nell'a.e. 2020/2021; tale penalità non si applica qualora tali amministrazioni comunali abbiano optato per l'a.e. 2021/2022 per altra gestione associata dei servizi per la prima infanzia così come definita all'articolo 2. Le economie risultanti dall'applicazione di tale penalità sono redistribuite tra le restanti amministrazioni comunali.

Le risorse assegnate a titolo di riserva e premialità di cui sopra possono essere cumulate.

Le riserve e le premialità di cui al presente articolo rientrano nella cd. "premieria territoriale" di cui alla Deliberazione della G.R. n.308/2016.

Articolo 7

Progetto preliminare finalizzato alla partecipazione all'avviso regionale e termini per la presentazione

Le amministrazioni interessate così come individuate all'articolo 2, al fine di poter accedere alle risorse disponibili di cui al presente avviso, inviano al Settore Educazione e Istruzione il progetto preliminare finalizzato alla partecipazione all'avviso regionale di cui all'**allegato B sottoscritto digitalmente.**

Tale documento dovrà evidenziare l'obiettivo generale previsto del progetto e gli esiti della verifica sulla domanda e sull'offerta dei servizi presenti sul territorio.

Dovranno essere allegati:

- nel caso di esercizio associato di funzioni, l'atto convenzionale dal quale risulti tale modalità di gestione;
- la determinazione dirigenziale ove sia rilevata, laddove esistente, la consistenza numerica della lista di attesa nei servizi comunali con l'indicazione nominativa dei bambini presenti nella stessa; **tale consistenza deve essere rilevata in una data non antecedente al 21/7/2021**; ai fini del calcolo della consistenza della lista di attesa nei servizi comunali non deve essere tenuto conto di quei posti che le amministrazioni comunali hanno già previsto di acquistare presso i servizi per la prima infanzia convenzionati;
- nel caso della riserva in favore dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, prevista dall'APQ finalizzato all'attuazione della Strategia nazionale per le aree interne ex Deliberazione della G.R. n. 584 del 29-05-2017 l'autorizzazione resa da tutti i soggetti interessati dall'attuazione di tale Accordo, all'assegnazione al solo soggetto incaricato dell'attuazione delle attività ivi previste.

Tale documentazione deve essere trasmessa alla Regione Toscana – Settore Educazione e Istruzione esclusivamente via PEC, a pena di esclusione, entro e non oltre il 24 luglio 2021 al seguente indirizzo: regionetoscana@postacert.toscana.it.

L'oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura: SETTORE EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - AVVISO SOSTEGNO PRIMA INFANZIA a.e. 2021/2022.

Il mancato ricevimento di tale documentazione non è imputabile alla Regione Toscana e rimane nella responsabilità del soggetto che lo invia.

Il Settore Educazione e istruzione si riserva di richiedere a mezzo PEC eventuali integrazioni o chiarimenti ad esito dell'istruttoria della documentazione di cui sopra, stabilendo anche un termine perentorio per la risposta, in assenza della quale il progetto preliminare non sarà ammesso a contributo.

A seguito dell'istruttoria di tale documentazione la Regione Toscana provvede all'assegnazione delle risorse, con le modalità indicate all'articolo 6.

La verifica e la valutazione dei progetti preliminare è effettuata da apposito nucleo interno.

Ad esito di tale istruttoria viene approvato un decreto dirigenziale con il quale si provvede all'assegnazione delle risorse regionali, individuando i progetti ammissibili ed eventualmente inammissibili.

Articolo 8

Presentazione del Progetto definitivo e strategia di comunicazione

Le amministrazioni beneficiarie devono trasmettere esclusivamente via PEC entro e non oltre il 20 ottobre 2021, alla Regione Toscana – Settore Educazione e Istruzione all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it , riportando nell'oggetto gli stessi contenuti previsti all'articolo 7, la seguente documentazione:

- 1) il progetto definitivo con il modello di cui all'allegato C;
- 2) atto convenzionale con la Regione per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti, di cui all'allegato D, compilato in ogni sua parte, con particolare riferimento all'articolo 3;
- 3) l'elenco dei nominativi dei destinatari del progetto, con il modello di cui all'allegato E (scheda preventivo), con informazioni relative al numero di mesi di frequenza dei bambini coerenti con l'importo previsto nel progetto definitivo.

Gli allegati C, D e E devono essere sottoscritti digitalmente.

Nell'ipotesi di risorse destinate al sostegno della accoglienza nei servizi privati dovrà essere inoltre trasmessa altresì la determina dirigenziale di approvazione degli elenchi dei servizi che hanno manifestato l'interesse ad aderire al progetto regionale.

Il prospetto di cui all'allegato E, in formato scrivibile (ods, xls, etc.), deve essere inviato contestualmente anche per posta elettronica al seguente indirizzo:

progetto.conciliazione@regione.toscana.it.

Si precisa che con la presentazione del progetto definitivo il soggetto proponente autorizza in ogni caso l'amministrazione regionale all'erogazione dell'anticipo, per l'importo pari all'impegno assunto in favore della stessa per l'anno 2021.

Il Settore Educazione e Istruzione si riserva di richiedere eventuali integrazioni o chiarimenti ad esito dell'istruttoria della documentazione di cui sopra, stabilendo anche un termine perentorio per la risposta, in assenza della quale i contributi saranno revocati.

La Regione Toscana provvede ad erogare l'anticipo delle risorse fino ad un massimo dell'impegno assunto per l'anno 2021.

Le amministrazioni beneficiarie dei contributi si impegnano ad attuare la strategia di comunicazione, così come di seguito specificato:

- predisposizione di una pagina web appositamente dedicata all'intervento oggetto del contributo regionale;
- apposizione, presso l'accesso del servizio frequentato dai bambini, di un manifesto con il modello di cui all'allegato L.

L'amministrazione regionale potrà verificare in ogni momento, anche senza preavviso, l'adempimento del piano di comunicazione così come prescritto. Tali verifiche potranno essere effettuate anche a campione.

In presenza di economie derivanti dal mancato utilizzo, totale o parziale, delle risorse da parte delle amministrazioni beneficiarie dei contributi, tali risorse verranno destinate all'utilizzo in futuri avvisi regionali.

Articolo 9 Giustificativi di spesa

Essendo la spesa riconosciuta sulla base delle Unità di Costi Standard legate al "numero di partecipanti con frequenza verificata" viene definito, nel modello di cui all'allegato F all'avviso, il registro mensile di presenza da utilizzarsi come documento obbligatorio al fine di verificare la frequenza ai servizi per la prima infanzia. **Tale documento dovrà essere scansionato ed inserito sul sistema Informativo FSE affinché in settore possa effettuare i controlli di propria competenza.**

Articolo 10 Controlli delle amministrazioni beneficiarie dei contributi nel caso di sostegno della accoglienza nei servizi privati

Nel caso di progetti finalizzati all'accoglienza dei bambini nei servizi privati accreditati le amministrazioni comunali beneficiarie dei contributi dispongono **obbligatoriamente**:

- durante l'anno educativo **controlli in loco**, anche a campione, presso i servizi convenzionati interessati dall'attuazione del progetto per accertare la frequenza dei bambini ai servizi, ad esito di quali viene predisposto un **verbale**; gli esiti di tali controlli indicati sull'allegato G saranno comunicati all'amministrazione regionale in sede di rendiconto finale;
- controlli sui registri di presenza dei bambini compilati con il modello di cui all'allegato F, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente avviso.

Il mancato esercizio di tali controlli da parte del soggetto beneficiario **costituisce motivo di revoca totale dei contributi.**

Articolo 11 Controlli in loco dell'amministrazione regionale

La Regione Toscana effettuerà controlli in loco ovvero on line nei casi previsti dalla normativa di riferimento, a mezzo di personale appositamente autorizzato, presso le amministrazioni beneficiarie dei contributi, nonché presso i servizi pubblici e privati per i quali si sostiene l'accoglienza dei bambini, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso; tali controlli sono estesi ai servizi pubblici e privati per i quali si sostiene l'accoglienza dei bambini.

Tali controlli sono resi da personale pubblico o privato appositamente incaricato.

A seguito di tali controlli in loco, i cui esiti saranno riportati in apposito verbale, la Regione potrà:

- verificare il rispetto di quanto prescritto dal presente avviso e dalla Convenzione di cui all'allegato D;
- prescrivere l'effettuazione di adeguamenti entro un termine prefissato;
- provvedere alla revoca dei contributi.

Si precisa che la Regione Toscana dispone la revoca, parziale o totale in ragione della gravità dell'inadempimento, del finanziamento attribuito all'amministrazione beneficiaria dei contributi in caso di rifiuto o grave impedimento opposti ai controlli in loco.

Articolo 12

Modalità di monitoraggio, rendicontazione e liquidazione in itinere

La liquidazione delle risorse alle amministrazioni beneficiarie dei contributi da parte della Regione, fino ad un massimo del 90% delle risorse assegnate, avverrà, successivamente alla assegnazione dell'anticipo, sulla base di una unica scadenza trimestrale (31 marzo 2022), dietro:

- corretto inserimento nel Sistema Informativo del FSE, delle scansioni dei registri di presenza di cui all'allegato F;
- trasmissione a mezzo PEC all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it della chiusura trimestrale lato Ente così come generata tramite Sistema Informativo FSE sottoscritta digitalmente.

Articolo 13

Variazioni in itinere del progetto

Sono ammissibili variazioni della scheda preventivo di cui all'allegato E purché preventivamente autorizzate dall'amministrazione regionale, che può concederle in casi eccezionali **dietro richiesta da trasmettere obbligatoriamente a mezzo PEC entro il 31 marzo 2022 pena la irricevibilità della stessa.**

Tale richiesta, sottoscritta digitalmente e adeguatamente motivata, potrà avere ad oggetto esclusivamente la sostituzione dei bambini precedentemente inseriti nell'allegato E; dovranno allo scopo essere specificatamente indicati nella richiesta i bambini sostituiti ed i nuovi bambini da inserire.

Non potranno essere accolte in particolare:

- le richieste che prevedessero l'esclusivo inserimento nell'allegato E di nuovi bambini senza la sostituzione di quelli già previsti;
- la data di avvio del progetto già comunicata.

L'eventuale scioglimento, operativo a tutti gli effetti in una data antecedente al 1/9/2021 o nel corso dell'anno educativo, dell'esercizio della gestione associata così come descritta all'articolo 2, dà luogo alla revoca totale delle risorse assegnate.

L'Amministrazione valuta la richiesta di modifica e procede, in caso positivo, alla approvazione di una nuova scheda preventivo.

Non possono essere modificate la tipologia di destinatari e le finalità generali del progetto.

Articolo 14

Rendicontazione finale

Le amministrazioni assegnatarie delle risorse devono consegnare a mano ovvero trasmettere esclusivamente via PEC entro e **non oltre il 5 novembre 2022** alla Regione Toscana – Settore Educazione e istruzione all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.

L'oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura: **SETTORE EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - AVVISO SOSTEGNO PRIMA INFANZIA a.e. 2021/2022 – Rendiconto finale.**

La **relazione finale** di sintesi, con il modello di cui all'allegato H, sottoscritta digitalmente ove si dovrà dar conto:

- della frequenza dei bambini nei servizi;
- delle modalità di **realizzazione del piano di comunicazione** presentato in sede di istanza iniziale;
- nel caso di **sostegno della accoglienza nei servizi privati** dell'avvenuta **riduzione della lista di attesa**, laddove presente;

- la **data di conclusione delle attività progettuali**.

Dovranno essere inoltre allegati:

- la scheda consuntivo utilizzando il modello di cui all'**allegato E** firmato digitalmente aggiornato con l'indicazione dei mesi di frequenza effettivi dei soli destinatari del progetto; lo stesso modello dovrà essere inviato anche in formato scrivibile (ods, xls, etc.);
- chiusure trimestrali così come generate dal Sistema Informativo del FSE, validate dal Settore regionale competente e sottoscritte digitalmente;
- **rendiconto** così come generato tramite Sistema Informativo FSE sottoscritto digitalmente;
- la determina dirigenziale di individuazione dei bambini dei quali il progetto sostiene l'accoglienza, con l'indicazione dei corretti mesi di presenza; può essere omesso tale invio esclusivamente qualora tale atto sia stato inviato in sede di presentazione del progetto definitivo e non siano intervenute variazioni nello stesso;
- la scheda di calcolo delle UCS di cui all'allegato I, firmata digitalmente, una per ogni struttura educativa.

E' fatto obbligo di scansionare e di rendere disponibili sul sistema informativo FSE i registri di presenza dei bambini di cui all'allegato F, se non inseriti precedentemente; nel caso di assenze per malattia di cui all'articolo 3 dovrà essere allegato il certificato medico e, nel caso in cui nello stesso non sia desumibile chiaramente la data di inizio e fine della malattia, specifica dichiarazione sostitutiva del genitore/tutore dei bambini interessati, con il modello di cui all'allegato M, ove si indichi il periodo di assenza, accompagnata dalla copia del documento di identità del sottoscrittore. Nel caso di "quarantene individuali dei bambini coinvolti nel progetto imposte dalle autorità sanitarie" dovrà essere allegata, oltre alla comunicazione della azienda sanitaria, una specifica dichiarazione sostitutiva del genitore/tutore, con il modello di cui all'allegato M, ove si indichi il periodo e la motivazione dell'assenza, e il documento di identità del sottoscrittore. Nel caso di chiusure di servizi per la prima infanzia o di specifiche sezioni di essi è necessario inviare l'ordinanza sindacale che dimostri tale decisione.

Nel solo caso di sostegno alla accoglienza nei servizi privati dovranno essere inviate inoltre:

- copia delle **convenzioni** sottoscritte con le strutture educative interessate dal progetto regionale;
- gli **allegati G**, di norma uno per ciascuna struttura educativa, ed i relativi verbali di controllo, ove risultino gli esiti delle verifiche di cui all'art. 10, accompagnati dalle copie dei documenti di identità dei sottoscrittori.

Le amministrazioni beneficiarie dei contributi sono tenute altresì ad inserire nel Sistema Informativo i **dati anagrafici dei destinatari** dei progetti.

Ad esito dell'istruttoria della documentazione a rendiconto e all'inserimento nel Sistema Informativo della documentazione di cui sopra, la Regione provvede al saldo del contributo assegnato.

La Regione ha facoltà di effettuare ulteriori controlli a campione sulle singole amministrazioni beneficiarie, anche ai sensi di quanto previsto dal dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

La mancata osservanza dei termini da parte delle amministrazioni beneficiarie o dei servizi convenzionati comporta la non erogazione delle risorse assegnate, fino ad assolvimento degli adempimenti sopra indicati.

La Regione Toscana dispone la revoca, parziale o totale in ragione della gravità dell'inadempimento, del finanziamento attribuito all'amministrazione beneficiaria dei contributi nei seguenti casi:

- a) revoca totale in caso di mancato avvio dell'attività prevista dal progetto;
- b) revoca totale in caso di rifiuto o grave impedimento opposti ai controlli sulle attività da parte dell'amministrazione regionale;

- c) revoca totale o parziale in caso di omessa o insufficiente o ritardata trasmissione delle integrazioni richieste dall'amministrazione regionale, senza che precedentemente sia stata formalizzata la richiesta di proroga;
- d) revoca totale o parziale ove risulti che l'amministrazione abbia individuato i servizi per i quali sostiene la accoglienza dei bambini senza l'approvazione dell'avviso pubblico finalizzato a tale attività
- e) revoca totale ove risulti che l'amministrazione beneficiaria non abbia inviato la rendicontazione finale;
- f) revoca totale in caso di scioglimento, operativo a tutti gli effetti in una data antecedente al 1/9/2021 o nel corso dell'anno educativo, dell'esercizio della gestione associata così come descritta all'articolo 2.

In sede di rendiconto finale il Settore regionale competente potrà richiedere alle amministrazioni beneficiarie dei contributi la trasmissione del rendiconto finale, ovvero di fornire chiarimenti o integrazioni a mezzo di specifica richiesta; in caso di omessa o insufficiente risposta potrà essere trasmesso un sollecito definitivo stabilendo un termine perentorio per la risposta. Trascorso tale termine senza che sia pervenuta la documentazione richiesta o motivata richiesta di proroga con indicazione della data entro la quale si intende provvedere, e comunque non oltre l'eventuale ulteriore termine accordato, il Settore regionale competente procederà alla revoca parziale o totale dei contributi in ragione della gravità dell'inadempimento.

Ulteriori indicazioni sul monitoraggio e sulla rendicontazione potranno essere fornite alle amministrazioni beneficiarie dal Settore regionale competente.

In particolare, qualora la normativa di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del FSC sia approvata in una data successiva a quella dell'approvazione del presente avviso, le relative disposizioni sono applicabili, per quanto compatibili con le prescrizioni previste dal presente avviso, da parte delle amministrazioni comunali beneficiarie, e sono rese operative mediante circolare inviata a mezzo PEC alle stesse.

La documentazione relativa al rendiconto finale dovrà essere conservata dal beneficiario agli atti del proprio ufficio fino al termine di 10 anni dall'emissione dei giustificativi di spesa.

Avverso il presente avviso ed i relativi provvedimenti di assegnazione e revoca dei contributi è ammesso il ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria amministrativa competente per legge nei relativi termini.

Articolo 15 Attività a distanza

Qualora l'emergenza epidemiologica induca una ulteriore sospensione delle attività dei servizi per la prima infanzia, anche per l'anno educativo 2021/2022 si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della G.R. n. 533/2020 e alla decisione della G.R. n. 2 del 6/4/2021, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 16 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge 241/90 il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il dirigente del Settore Educazione e istruzione.

Articolo 17 Tutela della privacy

La Regione e i Comuni - rispettivamente parti del presente Avviso - ciascuno nell'ambito del presente Avviso per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente necessari, adeguati e limitati unicamente per le finalità di cui all'art. 1 dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate.

I dati conferiti in esecuzione del presente atto saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, nel rispetto dei principi e previsti all'Art. 5 del Reg. (UE) 679/2016.

A tal fine si precisa quanto segue:

- i Comuni che raccolgono i dati personali degli interessati per le finalità del presente Avviso sono tenuti a dare adeguata informativa agli stessi, specificando nella stessa che i loro dati personali saranno comunicati alla Regione per obblighi di legge (art 4 ter Legge regionale n. 32/2002);
- i dati personali forniti tra le parti per le finalità del presente Avviso sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;
- ciascuna parte, in qualità di titolare, provvede ad individuare il proprio personale da istruire ed autorizzare al trattamento dei dati personali;
- ciascuna parte può trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini del presente Avviso;
- ciascuna parte riconosce agli interessati i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 e ne definisce le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento è la Regione Toscana - Giunta Regionale - Piazza duomo 10 - 50122 Firenze.

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono i seguenti: dpo@regione.toscana.it.

I dati acquisiti in esecuzione del presente atto potranno essere comunicati ad organismi, anche Comunitari o Nazionali, direttamente o attraverso soggetti appositamente incaricati, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di controllo sulle operazioni che beneficiano del sostegno del FSC. Potrebbero inoltre essere conferiti alla banca dati ARACHNE, strumento di valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione europea per il contrasto delle frodi. Tale strumento costituisce una delle misure per la prevenzione e individuazione della frode e di ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell'Unione, che la Commissione europea e i Paesi membri devono adottare ai sensi dell'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). I dati acquisiti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento Settore Educazione e istruzione per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

L'interessato ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati dpo@regione.toscana.it).

Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità, facendo riferimento al Regolamento Generale della Protezione Dati; del D. Lgs. 101/2018 e al GDPR (Regolamento UE 679/2016).

Articolo 18
Informazioni

Il presente avviso è reperibile sul sito della Regione Toscana www.regione.toscana.it e sul sito www.giovanisi.it.

Per informazioni relative al presente avviso inviare una mail a:
progetto.conciliazione@regione.toscana.it